

Tribunale di Verona, sez. agraria, 18 luglio 2012 – Pres. Est. Mirenda.

omissis

per la revoca dell'ordinanza cautelare collegiale di sequestro giudiziario emessa il 16.3.2012 dalla Sezione Agraria di Questo Tribunale;

rilevato che Questo Collegio ha sollevato ex officio la questione pregiudiziale della competenza del Giudice adito ad esaminare il reclamo in oggetto e che, in ossequio all'art.101, comma 2, c.p.c., ha instaurato sul punto il contraddittorio;

che emerge, a parere del Collegio, l'incompetenza della Sezione Agraria del Tribunale di Verona, ancorché in diversa composizione, a giudicare del reclamo in questione, trattandosi di rimedio la cui disamina sarebbe riservata – razione materiae - alla competenza della Sezione Agraria presso la Corte d'appello di Venezia;

rilevato che, in effetti, la questione, risolta in termini di open verdict dal Giudice delle Leggi¹, vede ancora divisa la (invero scarsa) giurisprudenza di merito formatasi sul punto²;

osservato che l'art. 669 terdecies, comma secondo, c.p.c. - lì dove individua nel tribunale in composizione collegiale, senza la partecipazione del giudice che ha emesso il provvedimento, l'organo competente ad esaminare il reclamo cautelare - evidentemente minus dixit quam voluit, non vigendo un principio di assoluta monocraticità della competenza cautelare del giudice di primo grado ex art. 669 quater c.p.c., come è fatto chiaro, per l'appunto, dalla necessaria collegialità della cautela agraria;

che, pertanto, la norma in questione va interpretata estensivamente al fine di superare la lacuna testè evidenziata e, a detto fine, occorre avere riguardo ai principi regolatori della materia;

osservato, così, che la disciplina del rito cautelare unificato ex lege 353/90 rinvia espressamente, proprio in punto di reclamo (ovviamente per quanto non specificamente previsto dallo stesso art.

669 terdecies c.p.c.), al corrispondente modello "ordinario" dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e 738 c.p.c. (art. 669/13, comma III, c.p.c.);

ritenuto, pertanto, che – al pari del reclamo avverso il provvedimento camerale collegiale – anche quello avverso la cautela emessa dalla Sezione Agraria Specializzata del Tribunale vada proposto ex art. 739, c.I, c.p.c. alla Corte d'appello, in camera di consiglio;

ritenuto, poi, che non giova a confortare l'opinione contraria (ciò è a dire quella del reclamo ad giudice equiordinato ma in diversa composizione) l'art. 669 terdecies lì dove prevede che il reclamo avverso l'ordinanza cautelare collegiale della corte d'appello vada proposto ad altra sezione della stessa corte ovvero a Corte d'Appello "viciniore";

che, difatti, la soluzione esposta non pare estensibile al caso in esame: non sfugge, difatti, come essa sia il frutto di una soluzione, per così dire, necessitata (e perciò eccezionale) del legislatore, conscio dell'assenza di un ulteriore giudice sovraordinato "di merito" che possa esaminare la cautela emessa dalla Corte d'Appello;

che, dunque, rilevata la natura contra tenorem rationis del rimedio indicato, va recuperata la tendenziale natura impugnatoria del reclamo³ che impone di individuare come giudice naturale quello sovraordinato rispetto al giudice reclamato (per la natura lato sensu impugnatoria del reclamo si è espressa, del resto, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza ricordata; v. anche Cass.5.9.1998 n. 8838);

osservato, altresì, che la soluzione adottata appare maggiormente rispettosa non solo del principio costituzionale del giudice naturale preordinato (per l'automaticità e la legalità nell'individuazione del giudice competente, con esclusione di ogni possibile margine di discrezionalità nell'individuazione e formazione tabellare del giudice ad quem) ma pure delle istanze di professionalità e specializzazione sottese alla creazione delle sezioni specializzate agrarie, tanto in prime cure che in appello, ex lege 203/82, professionalità che risulterebbe diversamente vanificata;

¹ Si veda la peraltro risalente pronuncia di rigetto di cui a Corte Cost. 27.12.1996 n.421, che peraltro auspicava l'intervento chiarificatore del legislatore in subiecta materia.

² A favore della competenza del tribunale in diversa composizione collegiale, App. Venezia 17.11.1999, in Giur. It. 2000, 749; App. Roma 7.10.2005, in Dir. E giur. Agr. 2006, 5, 333, annotata; all'opposto, per la competenza della sezione agraria presso la Corte d'appello, App. Bologna 17.6.1994, in Dir. E giur. Agr. 1995, 506, annotato; Trib. Treviso 24.4.2001, in Riv. Dir. Agr. 2001, II, 225, annotato

³ Ancorché forse illanguidita dalla novella al quarto comma dell'art. 669 terdecies c.p.c. che, peraltro, nel consentire solo l'allegazione di circostanze sopravvenute, conferma a contrario il divieto di allegazione di circostanze preesistenti e non dedotte.

ritenuta, infine equa la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla controvertibilità del tema trattato;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verona a conoscere del reclamo odierno in favore della competenza della Corte d'Appello di Venezia;
spese compensate.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio tenutasi il 18/07/12

IL CASO.it